

Il Tribunale di Bergamo, Terza Sezione Civile, in persona del giudice dottoressa Francesca Bresciani, a scioglimento della riserva assunta in data 22 gennaio 2019, pronuncia la presente ordinanza nel procedimento contraddistinto dal numero 6445 del ruolo generale degli affari civili dell'anno 2017, vertente tra ~~XXXXXX~~ Spa, Codice Fiscale ~~XXXXXXXXXX~~, ricorrente, contro ~~XXXXXX~~ Kouadjo, Codice Fiscale ~~XXXXXXXXXX~~, resistente.

Devesi evidenziare che con ricorso depositato in data 28 giugno 2017 ~~XXXXXX~~ S.p.a., premettendo di svolgere nel Comune di Dalmine il servizio di distribuzione del gas, ha adito in via di urgenza questo Tribunale onde ottenere l'autorizzazione ad accedere ai locali siti appunto a ~~XXXXXX~~, alla via Giuseppe Verdi civico numero 30, ove è sito il contatore gas per l'utenza intestata al Kouadjo, per le verifiche necessarie e per ogni altro intervento da porre in essere ai fini della sicurezza e del buon funzionamento dell'impianto nonché per la disalimentazione fisica dello stesso.

Con vittoria di spese e richiesta di delega per l'esecuzione all'Ufficiale Giudiziario, con l'eventuale ausilio della forza pubblica.

Parte ricorrente, a fondamento della propria do-



manda, ha allegato, in punto fumus boni juris, che il contratto di fornitura concluso dal resistente con la società Enel Energia Spa si è risolto per morosità e che vani sono risultati i tentativi di accedere al contatore (onde provvedere alla disalimentazione fisica del PDR - punto di riconsegna), perché sito nell'immobile sopra indicato e stante il rifiuto del resistente.

Ha allegato, altresì, a riprova dell'ulteriore requisito del periculum in mora, che a seguito della morosità è stato attivato il servizio di default, che impone l'esecuzione della disalimentazione in tempi stretti, a pena di ingenti sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 43 del Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG), assumendo la sostanziale irripetibilità delle somme versate per le sanzioni stesse.

Ha poi evidenziato, sempre in ordine al periculum, l'esigenza di sottoporre a controllo e a verifica gli impianti di distribuzione del gas, di cui è proprietaria, stante la natura ex se pericolosa del bene gas.

Si è costituito il resistente, contestando princi-



palmente la sussistenza della morosità.

In particolare, ha affermato l'abnormità di quanto a lui richiesto per la fornitura di gas, frutto a suo dire di una fatturazione esosa dovuta all'esecuzione di una lettura anomala dei consumi.

In ordine al periculum, ha eccepito principalmente come il pregiudizio lamentato sia di natura essenzialmente pecuniaria, atto a non giustificare, di per sé, l'emissione del provvedimento richiesto da parte ricorrente (si esamini la quarta pagina della memoria di costituzione, dalla ventunesima alla ventiquattresima riga).

Chiede pertanto che non vengano accolte la domande di parte ricorrente.

Insiste per la vittoria in punto spese (incluse quelle relative a una consulenza tecnica d'ufficio svolta nel corso del procedimento).

Chiede il beneficio della distrazione a favore del suo procuratore, che si dichiara antistatario.

Ciò posto, occorre evidenziare quanto segue.

La documentazione agli atti, come valutata sotto il profilo tecnico dal consulente d'ufficio Geometra Giuseppe Belotti, dimostra chiara sussistenza della morosità.

In particolare, non può non evidenziarsi come sia



incontroverso: che nel periodo 28/5/2009 - 6/5/2015 tutti i tentativi di lettura effettiva dei consumi non andarono a buon fine "per assenza del cliente"; che la lettura effettiva avvenne il 6 maggio 2015 a causa dell'avvenuto cambiamento del contatore; che la fattura contestata è frutto della richiesta "in un unico corpo" di quanto effettivamente erogato e solo in parte saldato. Si esamini in punto la sesta pagina dell'elaborato peritale.

Ne discende la sostanziale congruità delle richieste pecuniarie avanzate dalla ricorrente e la conseguente sussistenza della morosità.

Di talché l'iniziativa assunta in questa sede da parte ricorrente deve ritenersi sorretta dal necessario fumus boni juris.

Diversamente deve opinarsi in ordine al periculum in mora.

Con riferimento al secondo profilo accampato in punto da parte ricorrente (ossia all'esigenza di sottoporre a controllo e a verifica gli impianti di distribuzione del gas, stante la natura ex se pericolosa del bene gas) devesi concludere in senso conforme a quanto statuito da buona parte della giurisprudenza di merito in fattispecie consimili



(si esami, ex multis, Tribunale di Latina 12 settembre 2016), evidenziando che l'indiscutibile pericolosità in astratto dell'attività di distribuzione del gas, ai fini voluti da parte ricorrente (quelli di pervenire all'adozione di una tutela urgente ai sensi del dettato normativo dell'articolo 700 del codice di procedura civile), non è sufficiente, essendo indispensabile allegare e dimostrare nel caso specifico e in concreto la sussistenza di un effettivo pericolo.

Nel caso de quo mancano allegazioni e prove pertinenti sia circa l'effettivo stato dell'impianto sia circa l'idoneità di quest'ultimo a determinare un periculum insuscettibile di tempestiva tutela in via ordinaria.

Si noti vieppiù che un cotale pericolo sarebbe stato di certo accertato dal consulente tecnico d'ufficio, chiamato a far luce su tutti gli aspetti tecnici rilevanti ai fini del decidere (si analizzi, in punto, il quesito).

Sotto questo profilo, dunque, il periculum non pare sussistente.

Sotto il primo profilo, legato alla presenza di gravose sanzioni amministrative previste in caso di mancato rispetto degli stringenti termini pre-



visti per la disalimentazione, come evidenziato dal patrono del resistente non può non ipotizzarsi la maturazione in via esclusiva di un pregiudizio prettamente patrimoniale, di per sé non irrisarcibile né concretante l'irreparabilità richiesta dalla disposizione codicistica contenuta nell'articolo 700 del codice di procedura civile (si esamini, ex pluribus, la pronuncia del Tribunale Milano in data 8 luglio 2009).

In particolare, mancando prova di un delicato stato economico di parte ricorrente e/o dell'insolvenza del resistente (quest'ultima non desumibile dal mero inadempimento - si esamini la pronuncia della Suprema Corte numero 3010 del 1975) non può pervenirsi al giudizio di irreparabilità indispensabile ai fini dell'adozione del provvedimento richiesto da parte ricorrente medesima.

Ne consegue il rigetto del ricorso e delle domande tutte attoree.

Le spese, come liquidate in dispositivo, seguiranno la soccombenza.

Dovrà essere concesso il beneficio della distrazione a favore del procuratore di parte resistente, che si è dichiarato antistatario.



Per questi motivi

Il Tribunale di Bergamo rigetta il ricorso e le domande tutte formulate da parte ricorrente.

Dichiara obbligata e condanna parte ricorrente alla rifusione, a favore di parte resistente, delle spese di lite, che liquida in euro 5.535,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfetario pari al 15 % del compenso quivi liquidato e agli oneri fiscali e previdenziali di legge.

Pone a carico definitivo di parte ricorrente le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal Geometra Giuseppe Belotti, come già liquidate nel corso del procedimento.

Concede il beneficio della distrazione a favore del procuratore del resistente.

IL GIUDICE

Dott.ssa Francesca Bresciani

